

Requisiti per l'agricoltura biologica 2019

In breve

Il presente opuscolo offre una panoramica dei requisiti minimi dell'Ordinanza bio della Confederazione e dei requisiti supplementari di Bio Suisse e Demeter. La versione ridotta non è esaustiva. Per questioni dettagliate vanno consultati i documenti originali.

Tutte le ordinanze e direttive bio, ecc. sono disponibili gratuitamente sul sito www.normativebio.bioattualita.ch.

Ordinanza bio



	Esigenze minime (Obio) OBio = ordinanza sull'agr. biologica DEFR-O = ordinanza del DEFR*	Esigenze supplementari BS = Direttive Bio Suisse (Gemma) De = Direttive Demeter
Disposizioni generali		
Campo d' applicazione	<ul style="list-style-type: none"> Vincolante per la produzione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti vegetali e animali (tranne l'acquacoltura) derivanti da agricoltura biologica. 	<ul style="list-style-type: none"> Vincolante per tutte le produzioni con i marchi: BS = Bio Suisse Knospe De = Demeter
Principi di base	<ul style="list-style-type: none"> Rispetto dei processi e dei cicli naturali. 	<ul style="list-style-type: none"> De preparazioni bio-dinamiche, osservazione delle costellazioni.
Divieti	<ul style="list-style-type: none"> Vietate le sostanze chimiche di sintesi (concimi, pesticidi, additivi, ecc.). Vietate le colture idroponiche. Vietati gli organismi geneticamente modificati o loro prodotti derivati. Vietati i regolatori della crescita, gli erbicidi e i defolianti. Vietati i raggi ionizzanti e i prodotti irradiati. 	<ul style="list-style-type: none"> BS Vietati gli ibridi nella coltivazione di cereali. De Vietato l'impiego delle nanotecnologie. De Vietate le piante e le sementi derivanti da fusione protoplastica e citoplastica.
Globalità aziendale	<ul style="list-style-type: none"> Conversione completa dell'azienda Eccezione: le colture perenni possono essere gestite non biologicamente, secondo le PER, oppure biologicamente ma il resto dell'azienda gestito secondo le PER. 	<ul style="list-style-type: none"> BS Nessuna eccezione alla conversione integrale dell'azienda.

	Esigenze minime (Obio) OBio = ordinanza sull'agr. biologica DEFR-O = ordinanza del DEFR*	Esigenze supplementari BS = Direttive Bio Suisse (Gemma) De = Direttive Demeter
Controllo e certificazione	<ul style="list-style-type: none"> Almeno un controllo all'anno, seguito dalla certificazione. 	–
Conversione	<ul style="list-style-type: none"> 2 anni; inizio della conversione ogni anno il 1 gennaio. Conversione a tappe nelle aziende con colture speciali: al massimo 5 anni, rispettando alcune condizioni particolari. Conversione a tappe in allevamento: al massimo 3 anni 	<ul style="list-style-type: none"> BS Formazione obbligatoria di 2 giorni al momento della conversione. BS Conversione a tappe possibile per la viticoltura, l'arboricoltura, le piante ornamentali e i non ruminanti (eccezione: cavalli). BS Conversione di 1 anno per il passaggio da Obio a Bio Suisse. De Corso di introduzione di 4 giorni per chi non ha una formazione in agricoltura biodinamica. De Conversione di 3 anni; per il aggio da BS a De 1 anno.
Protezione dell'ambiente, delle acque e degli animali	<ul style="list-style-type: none"> Deve essere rispettata integralmente. 	–
Bilancio di concimazione	<ul style="list-style-type: none"> Bilancio di concimazione equilibrato secondo il metodo Suisse-Bilanz (SB). 	<ul style="list-style-type: none"> BS SB non è necessario se non sono apportati concimi e se è rispettato il carico massimo in UBG/ha di: 2 zona campicola e intermedia, 1,6 ZColl, 1,4 ZM1, 1,1 ZM2, 0,9 ZM3, 0,8 ZM4. BS Direttiva II cap. 2.4 «Approvvigionamento con sostanze nutritive».
Produzione vegetale		
Protezione del suolo e rotazione delle colture	<ul style="list-style-type: none"> La rotazione delle colture ha lo scopo di prevenire l'attacco di parassiti e malattie ed evitare l'erosione e la compattazione del suolo, nonché il dilavamento di sostanze nutritive. 	<ul style="list-style-type: none"> BS almeno il 20% della sup. di avvicendamento inerbito tutto l'anno, o altre condizioni. Almeno il 50% della sup. coltiva aperta inerbito in inverno. Un anno di pausa tra due colture principali della stessa specie. BS Direttiva II, cap. 2.1 "Fertilità del suolo".
Promozione della biodiversità	<ul style="list-style-type: none"> Superfici per la promozione della biodiversità (SPB): 7% della SAU, colture speciali 3.5% della SAU. 	<ul style="list-style-type: none"> BS 7% della SAU per tutte le aziende BS Ogni azienda con una SAU > 2 ha deve comprovare le misure realizzate per la biodiversità. Dal 2016 devono essere adempiute almeno 12 misure. De SPB ≥ 10% SAU, escluse le superfici viticole.
Fertilità e attività biologica del suolo	<ul style="list-style-type: none"> Mantenere e migliorare la fertilità e l'attività biologica del suolo. Lavorare il terreno con riguardo. Favorire la biodiversità. Adattare la concimazione alla produzione di foraggio. 	<ul style="list-style-type: none"> BS Vietato arricchire il suolo con torba. De Considerare le costellazioni per la semina e per le cure del terreno.
Protezione fitosanitaria	<ul style="list-style-type: none"> Regolazione di parassiti, malattie e infestanti con <ul style="list-style-type: none"> scelta appropriata delle varietà e delle specie rotazioni adatte procedimenti meccanici o termici favorire e proteggere gli ausiliari. Utilizzare solo i prodotti autorizzati nell'allegato I del DEFR-O* Applicazione di rame limitata a 4 kg/ha e per anno. 	<ul style="list-style-type: none"> BS Prodotti autorizzati secondo la lista delle sostanze ausiliarie del FiBL. BS Applicazione di rame limitata secondo le colture a 1.5-4kg/ha e per anno. BS I lavori per terzi con sostanze ausiliarie non permesse nel bio sono vietati. De Prodotti ammessi nell'allegato alle direttive. De Rame vietato in orticoltura (patate incluse).

	Esigenze minime (Obio) OBio = ordinanza sull'agr. biologica DEFR-O = ordinanza del DEFR*	Esigenze supplementari BS = Direttive Bio Suisse (Gemma) De = Direttive Demeter
Concimazione	<ul style="list-style-type: none"> • Concimi azotati minerali vietati concimi organici possibilmente aziendali. • Fanghi di depurazione vietati. • L'apporto in elementi nutritivi deve corrispondere al massimo a 2.5UBG/ha nelle zone migliori. • Torba solo per la produzione di piantine e nelle aiuole per piante acidofile. • Concimi autorizzati secondo l'allegato 2 del DEFR-O*. 	<ul style="list-style-type: none"> • BS Almeno il 50% dei concimi aziendali devono essere impiegati in azienda. • BS Esportazione di concimi aziendali solo verso altre aziende bio. • BS Importazione di concimi aziendali da aziende almeno PER. • BS Al massimo 50% dei concimi importati può provenire da aziende non bio (con l'autorizzazione della CMP 80%). Prova che entro le distanze di trasporto non sono disponibili concimi bio. • BS Distanza massima di trasporto in linea d'aria: 40km letame, 20km liquame, 80km pollina. • BS Concimi autorizzati secondo la lista delle sostanze ausiliarie del FiBL. • BS direttiva II, cap. 2.4 «Approvvigionamento con sostanze nutritive». • De Impiego di preparati bio-dinamici per tutti i concimi aziendali; almeno una volta all'anno impiego di corneletame e cornosilice su ogni coltura, prati e pascoli compresi.
Sementi e piantine	<ul style="list-style-type: none"> • Sementi, piantine e materiale vegetativo di moltiplicazione di provenienza bio. Fino a che le sementi di tutte le varietà non saranno disponibili in bio, è in vigore una regolamentazione differenziata (vedi DEFR-O, www.biosaatgut.bioaktuell.ch e www.organicXseeds.com). 	<ul style="list-style-type: none"> • BS Max. 60% di torba nei terricci, max. 70% di torba nei substrati per la cubettatrice. • BS Direttiva BS II cap. 2.2 «Materiale di moltiplicazione e piantine», www.biosaatgut.bioaktuell.ch e www.organicXseeds.com • De Impiego di semente Demeter, solo in caso di carenza è possibile impiegare semente bio.
Orticoltura	<ul style="list-style-type: none"> • Vaporizzazione del suolo solo nelle colture protette e per la produzione di piantine. 	<ul style="list-style-type: none"> • BS Sono escluse le varietà ottenute con tecniche di fusione cellulare. Eccezioni: cavolfiori, broccoli, cavolo bianco, verza, cicoria. • BS Hors-sol vietato. • BS Riscaldamento delle serre tra il 1. novembre ed il 31. marzo fino a max. 5°C, se isolate fino a max 10°C. • BS Rotazione: tra due colture principali della stessa famiglia periodo di riposo colturale di 24 mesi. • De Fogli in plastica sul al max. 5% della superficie orticola.
Frutticoltura e viticoltura	—	<ul style="list-style-type: none"> • BS Suolo inerbato tutto l'anno. • BS Prescrizioni minime per la selezione della frutta bio.

	Esigenze minime (Obio) OBio = ordinanza sull'agr. biologica DEFR-O = ordinanza del DEFR*	Esigenze supplementari BS = Direttive Bio Suisse (Gemma) De = Direttive Demeter
Animali da reddito		
Herkunft der Tiere	<ul style="list-style-type: none"> • Da aziende biologiche riconosciute (eccezioni: cavalli non destinati alla produzione alimentare, riproduttori maschi). • Acquisto di animali da aziende convenzionali vietato. Sono possibili eccezioni per femmine nullipare. 	<ul style="list-style-type: none"> • BS Maiali, galline ovaiole e pollame da ingrasso solo da aziende Gemma. Animali da aziende Obio devono rispettare un tempo di attesa di 3 mesi prima di poter essere venduti come animali Gemma. • De In casi eccezionali è possibile, previa autorizzazione, acquistare animali da aziende non bio.
Tenuta	<ul style="list-style-type: none"> • Rispetto dell'ordinanza URA (conigli: rispetto delle esigenze SSRA). • Vietati i grigliati e i pavimenti perforati. • Stabulazione fissa vietata (eccezioni per bovini, capre, cavalli da lavoro). 	<ul style="list-style-type: none"> • BS Accesso al pascolo obbligatorio per tutti i bovini. Eccezioni: animali maschili e femminili fino all'età di 160 giorni, tori e vitelli destinati all'ingrasso. • BS Accesso permanente alla corte per scrofe in asciutta, suinetti da allevamento, suini all'ingrasso, rimonte e verri. Periodo di transizione fino al 31.12.2020.
Foraggiamento	<ul style="list-style-type: none"> • Vietata l'alimentazione forzata. • Foraggiamento con foraggi aziendali. Acquisto di foraggi supplementari autorizzato: se possibile devono provenire dalla stessa regione. • Massimo 0.9% di OGM negli alimenti per animali (conformemente alla legislazione). • Quota di foraggio non bio: <ul style="list-style-type: none"> - Ruminanti, cavalli, conigli: 0% (eccezione cavalli in pensione: 10%) - Suini, pollame: fino al 31.12.2020, 5% del consumo totale annuale, ma unicamente per le componenti proteiche (in ss in base alla categoria animale). • Max. 60% della razione costituita da foraggio proveniente da proprie sup. in conversione, 30% se provenienza esterna. • Foraggi, materie prime e additivi devono soddisfare le esigenze delle disposizioni legali in materia e dell'allegato 7 del DEFR-O. • I ruminanti devono essere foraggiati con almeno il 60% di sostanza secca proveniente da foraggio grezzo (in ss* in base alla categoria animale). 	<ul style="list-style-type: none"> • BS Foraggiamento di tutti gli animali con almeno il 90% di foraggio Gemma. • BS Ruminanti: con almeno il 90% di sostanza secca proveniente da foraggio grezzo. Vedi definizione di foraggio grezzo nella dirett. II, cap. 4.2.3. • BS Ruminanti: parte minima di erba (fresca, insilata o essiccata) 75 per cento nelle zone di pianura e 85 per cento nelle zone di montagna. • BS Il latte in polvere Gemma è autorizzato come complemento. • BS I foraggi convenzionali ammessi possono essere introdotti in azienda solo in quanto componenti semplici o in quanto componenti di un foraggio certificato Gemma o Gemma «sostanze ausiliarie». • BS I foraggi complementari e a base di minerali ammessi sono elencati nella lista delle sostanze ausiliarie del FiBL. • BS I criteri per i foraggi semplici e gli additivi, e la lista positiva e negativa sono nell'elenco mangimi (Bio Suisse/Agroscope/FiBL) • BS Vietato il foraggiamento di resti della ristorazione. • De 100% foraggio bio, almeno 80% Demeter. Componenti convenzionali permesse per i suinetti fino a 20 kg di peso vivo.
Allevamento	<ul style="list-style-type: none"> • La scelta della razza e il metodo di selezione devono favorire la salute e la longevità. • Vietato tenere animali provenienti da un trasferimento di embrioni. 	<ul style="list-style-type: none"> • BS Nessun impiego di tori provenienti da trasferimento di embrioni.
Provvedimenti zootecnici	<ul style="list-style-type: none"> • Decornazione di animali adulti permessa solo in casi eccezionali (ma non nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto). 	<ul style="list-style-type: none"> • De Decornazione vietata.

	Esigenze minime (Obio) OBio = ordinanza sull'agr. biologica DEFR-O = ordinanza del DEFR*	Esigenze supplementari BS = Direttive Bio Suisse (Gemma) De = Direttive Demeter
Salute	<ul style="list-style-type: none"> • Vietata la somministrazione profilattica di medicinali chimico - terapeutici. • Registro dei trattamenti obbligatorio. • Max. 3 trattamenti (ciclo di vita produttiva > 1 anno), risp. 1 trattamento (ciclo < 1 anno) con medicinali allopatrici, chimici di sintesi; in caso di superamento l'animale perde lo statuto bio • Il termine di attesa dopo un trattamento è raddoppiato in rapporto al termine di attesa legale (eccezione: prodotti per la messa in asciutta). 	<ul style="list-style-type: none"> • BS Esame batteriologico del latte obbligatorio prima dell'impiego di prodotti per la messa in asciutta. • BS Esami per Salmonella enteritidis <ul style="list-style-type: none"> - Fino a 50 ovaiole una volta all'anno. - Da 50 ovaiole due volte all'anno (conforme alle direttive dell'UFVet). • De Vietati prodotti per la messa in asciutta.
Bovini	<ul style="list-style-type: none"> • Stabulazione fissa permessa. • Superfici di riposo ricoperte con strame o asciutte e ben isolate. • Vitelli di allevamento e per l'ingrasso tenuti in gruppo su superfici ricoperte di strame. • Lo svezzamento dei vitelli non deve avvenire prima del terzo mese. 	<ul style="list-style-type: none"> • BS Educatori elettrici vietati (tutte le installazioni devono essere smontate). • BS Tenuta dei vitelli in igloo individuali possibile per al max nelle prime 8 settimane di vita. • BS Il trasporto dei vitelli da ingrasso dall'azienda di nascita all'azienda finale deve avvenire lo stesso giorno senza stabulazione intermedia. • De Stabulazione individuale di vitelli al massimo durante le prime due settimane di vita.
Caprini e ovini	<ul style="list-style-type: none"> • Svezzamento non prima di 35 giorni. • Stabulazione fissa per le capre permessa fino al 31.12.2022, ma i prodotti non possono essere esportati. 	<ul style="list-style-type: none"> • BS Le capre tenute in stabulazione fissa devono avere quotidianamente accesso a un'area d'uscita o al pascolo. • BS Direttiva II, cap. 5.2 «Pecore» e 5.3 «Capre».
Suini	<ul style="list-style-type: none"> • Svezzamento non prima di 40 giorni. • Scarti della lavorazione del latte di provenienza non bio possono costituire fino al 35% della ss* della razione giornaliera (l'insieme degli altri componenti non bio non deve tuttavia superare il 5% della razione). 	<ul style="list-style-type: none"> • BS Acquisto di suinetti di provenienza Gemma. • BS Svezzamento non prima di 42 giorni. • BS Apporto quotidiano di foraggio grezzo e paglia lunga di qualità Gemma. • BS Pascolo o area per grufolare per le scrofe in asciutta. • BS Direttiva II, cap. 5.4 «Suini». • De Parte di foraggio aziendale almeno 10 %.
Pollame	<ul style="list-style-type: none"> • Età minima di macellazione definita. • Pollame da ingrasso: <ul style="list-style-type: none"> - Esigenze minime in materia di grandezza del gruppo, numero di unità di allevamento (gruppi) e superficie di pascolo. - In fase di ingrasso almeno il 65% della razione deve essere costituita da grani di cereali, leguminose a granella e semi oleosi. 	<ul style="list-style-type: none"> • BS Galline ovaiole: <ul style="list-style-type: none"> - al massimo 2 unità di pollaio per azienda. - al massimo 2000 galline ovaiole per pollaio. - A partire da 500 galline ovaiole è ora obbligatoria una corte in caso di intemperie. - Max. 5 GO per m² di superficie praticabile. - Strame e posatoi obbligatori. - Giovani GO da allevamento bio. - Direttiva II, cap. 5.5 «Pollame». - Esami annuali per Salmonella enteritidis per le aziende che vendono le uova. • De Almeno 2 galli ogni 100 galline. • De Parte di foraggio aziendale almeno 10 %. • De Per ogni gallina ovaiole va allevato un pulcino maschio della stessa razza. • De Le galline ovaiole che non servono più allo scopo della produzione di uova vanno macellate e utilizzate come alimenti o mangimi.

	Esigenze minime (Obio) OBio = ordinanza sull'agr. biologica DEFR-O = ordinanza del DEFR*	Esigenze supplementari BS = Direttive Bio Suisse (Gemma) De = Direttive Demeter
Api	<ul style="list-style-type: none"> • Azienda apicola bio possibile anche senza SAU. • Durata della conversione: 1 anno. • Alimentazione artificiale unicamente a base di miele bio o zucchero bio. 	<ul style="list-style-type: none"> • BS È permesso commercializzare il miele con l'indicazione «miele bio» o «miele Gemma» solo se rispetto della direttiva II, cap. 5.9 «apicoltura». • BS L'impiego di timolo è vietato. • BS Il settore apicoltura può essere affittato a terzi. • De commercializzazione del miele con l'indicazione «Da apicoltura Demeter». • De Il settore apicoltura può, con un'autorizzazione, essere affittato a terzi.

* L'ordinanza del DEFR sull'agricoltura biologica specifica alcuni dettagli dell'Ordinanza sull'agricoltura biologica.

Impressum	
<i>Editore:</i> Istituto di ricerca dell'agricoltura biologica FiBL Ackerstrasse 113, 5070 Frick, Svizzera tel. 062 865 72 72, fax 062 865 72 73 info.suisse@fibl.org, www.fibl.org	<i>Traduzione:</i> Regula van den Berge
<i>Redazione e presentazione grafica:</i> Res Schmutz (FiBL)	<i>Acquisto:</i> Scaricamento: gratuito da https://shop.fibl.org Stampato: Fr. 4.50 (Bezug: FiBL, Frick)